

Accesso ai documenti

Come rappresentante posso accedere ai verbali del consiglio di classe?

L'art. 43 del Dlgs 297/94 rinvia alla L 241/90. I verbali sono accessibili. La sentenza del Consiglio di Stato n. 7283/03 riconosce ai componenti di un organo collegiale un interesse qualificato ad accedervi. Una nota ministeriale 21 maggio 1980 Prot. n. 1404, già precedentemente alla L 241/90 precisava che *"gli atti degli organi collegiali della scuola devono essere tenuti a disposizione dei membri degli organi stessi; di essi può essere rilasciata copia ai membri predetti, in relazione alla funzione che sono chiamati a svolgere, e agli enti locali (regione, provincia, comune) interessati sotto vari aspetti alla gestione della scuola. I rilasci di copie degli atti predetti a privati, deve essere eventualmente effettuato con l'osservanza della normativa contenuta nella C.M. 20 luglio 1977, n. 193, prot. n. 61624/939 di questo Ministero"*.

Come Consigliere posso accedere liberamente ai verbali ed agli atti del consiglio di istituto?

Certamente con le modalità della L 241/90 come riconosciuto altresì dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7283/03 e già prima della legge dalla nota ministeriale 21 maggio 1980 Prot. n. 1404. Anche la CM 105/75 dispone all'art. 13 *"I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta"* nei 10 giorni successivi la riunione. Occorre comunque una richiesta motivata.

Entro quale termine deve essere soddisfatta la richiesta di accesso agli atti della scuola?

La L 241/90 all'art. 25 afferma che se la richiesta non è soddisfatta entro 30 giorni deve ritenersi respinta.

Posso accedere agli atti preparatori del consiglio seppure sono un semplice genitore?

L'istanza di accesso può essere presentata ai sensi della L 241/90 offrendo una congrua motivazione.

Il dirigente può rifiutare un'istanza di accesso?

Motivatamente.

Posso chiedere di accedere ai documenti contabili ed ai progetti della scuola?

È possibile presentare istanza scritta e motivata ai sensi dell'art. 25 L 241/90. Ai sensi del DI 44/01 programma annuale e conto consuntivo dopo l'approvazione devono essere pubblicati sul sito della scuola.

In caso di accesso agli atti è dovuta l'imposta di bollo?

Se si richiede copia conforme. Per la copia semplice sono dovuti i diritti di copia. Non ovviamente per la semplice visione dei documenti. La CM n. 94/1994 chiarisce in merito al pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della L 241/90. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha ritenuto che la lettera e la ratio delle disposizioni in materia di accesso escludano che sia dovuta l'imposta di bollo tanto sulla richiesta di accesso, quanto sulla copia informale eventualmente rilasciata, ferma restando, invece, l'assoggettabilità a bollo della copia conforme eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 6 della tariffa, quando cioè la copia sia spedita – su richiesta dell'interessato – in forma autentica.

È possibile ottenere copia delle prove scritte effettuate degli esami? Fino a quando?

È possibile proponendo istanza motivata di accesso ai sensi della L. 241/90 - come previsto anche dalle ordinanze ministeriali in materia – che all'art. 22 comma 6 prevede *"6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere."*

In caso di diniego ovvero di silenzio all'accesso cosa posso fare?

I rimedi in caso di diniego espresso o tacito alla richiesta di accesso sono disciplinati dall'art. 25 della [L. 241/90](#) e dall'art. 12 del [DPR 184/06](#) che prevedono il ricorso al TAR, al difensore civico competente ovvero istanza alla [Commissione per l'accesso](#).

Qual è la norma che regola l'accesso ai documenti nella scuola?

L'art. 43 del [Dlgs 297/94](#) rinvia alla [L. 241/90](#). Queste norme vanno integrate con quelle del [DPR 184/06](#).

Il Dirigente ha realizzato tra i genitori un monitoraggio ma non se ne conoscono gli esiti. Posso accedere e come alla documentazione relativa?

Attraverso istanza motivata ai sensi della [L. 241/90](#) sussistendo l'interesse.

Il dirigente mi ha mosso un addebito sulla base di una lettera firmata da molti genitori che rifiuta di farmi prendere visione invocando la privacy, per tutelare la riservatezza dei genitori. Può farlo?

Il diritto di accesso è regolato dalla [L. 241/90](#). Escluderlo significherebbe negare il diritto di contraddittorio e di difesa. In Consiglio di Stato, con [decisione n. 3601/07](#) ha riconosciuto il diritto a conoscere il nominativo del denunciante. Tuttavia successivamente il Tar Sardegna, con la [sentenza n. 2590/10](#), ha respinto l'istanza di accesso di una insegnante ad ottenere copia integrale di un esposto presentato nei suoi confronti da alcuni genitori ritenendo rilevante l'esigenza della tutela della riservatezza nell'ipotesi in cui siano coinvolti soggetti minori, anche per la "*sola mera possibilità teorica ed ipotetica di una possibile eventuale ritorsione*" conseguentemente rigettandole richieste di conoscere i nominativi degli autori dell'esposto.

È possibile per un genitore accedere ai verbali del collegio dei docenti? Solo l'estratto o l'intero verbale?

Premesso che bisogna distinguere tra "pubblicità" (non prevista) ed "accessibilità" (valida per i verbali del collegio) opera la [L. 241/90](#) anche per espresso richiamo e rinvio dell'art. 43 [dlgs 297/94](#). Pertanto, il genitore che abbia un interesse motivato avrà diritto ad ottenere le informazioni richieste. Potrà accedere ed eventualmente estrarre copia a sue spese dell'intero verbale o di una sola delibera se il suo interesse motivato sarà relativo all'uno o all'altra. Si rinvia anche alla [Guida alla Pubblicità ed all'accesso agli Atti della Scuola](#)

[Torna all'indice](#)